

RESPONSABILITA' NEGLI APPALTI PER GLI OBBLIGHI DI RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTIVI

*E' stabilita la **responsabilità solidale degli appaltanti** per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali dovute dagli appaltatori in relazione ai propri rapporti di lavoro dipendente. Analogo obbligo è previsto per nei sub-appalti.*

*La responsabilità solidale non può eccedere il **valore dell'appalto** ed inoltre essa viene meno qualora sia stato **accertato il regolare adempimento** degli obblighi dell'appaltatore mediante acquisizione della necessaria documentazione. In tal senso è atteso un apposito regolamento che specifichi quali documenti devono essere richiesti per far venir meno la responsabilità.*

*L'appaltante può **sospendere i pagamenti** dovuti sino a che l'appaltatore non gli fornisca la documentazione richiesta.*

Si ricorda che tale normativa si aggiunge a quella prevista dal Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 in forza del quale il committente è obbligato in solido con l'appaltatore per il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente fino ad un anno dalla fine dell'appalto.

Le presenti disposizioni non sono applicate ad appalti in cui l'incaricante non agisca nell'ambito di un'impresa.